

Prot.
0015015 / P
Data
17/02/2021

Spazio riservato
all'etichetta
con il n. di protocollo
e la data



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Via P. de Ralli n. 3 – 34128 Trieste

Responsabile del procedimento:

Paolo Demarin

E mail: paolo.demarin@asugi.sanita.fvg.it

Istruttoria:

Lucia Pelagatti

Enrico Siardi

Rif. Nota _____ di data _____

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della
Nutrizione

00144 ROMA EUR

dgsan@postacert.sanita.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

34124 Trieste

salute@certregione.fvg.it

Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle
Regioni d'Italia e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano.

ARPA FVG

Palmanova

PEC: arpa@certregione.fvg.it

Ai Direttori Generali

Aziende sanitarie del FVG

asfo.protgen@certsanita.fvg.it

asufc@certsanita.fvg.it

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

comune.trieste@certgov.fvg.it

comune.muggia@certgov.fvg.it

comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it

comune.monrupino@certgov.fvg.it

comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it

[comune-obcina.sandorligodellavalle-
dolina@certgov.fvg.it](mailto:comune-obcina.sandorligodellavalle-
dolina@certgov.fvg.it)

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

Grado, Staranzano, Monfalcone

LORO SEDI

Capitaneria di Porto di Trieste

34132 Trieste

PEC: dm.trieste@pec.mit.gov.it

Sezione Polizia Stradale Trieste

Compartimento Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia

Via Mascagni, 9

34148 Trieste sezpolstrada.ts@pecps.poliziadistato.it

SEDE LEGALE ASUGI: Via Costantino Costantinides, 2
34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni
Centralino: 040 3991111 Fax: 040 399 5113
C.F. e P. IVA 01337320327
www.asugi.sanita.fvg.it – pec: asugi@certsanita.fvg.it



Comando Carabinieri NAS
33100 Udine
sud34442@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Carabinieri
34100 Trieste
tts20246@pec.carabinieri.it

Comando Legione Carabinieri
Friuli Venezia Giulia
33100 Udine
tud34416@pec.carabinieri.it

Comando Compagnia Carabinieri Monfalcone
34074 Monfalcone GO
tgo30979@pec.carabinieri.it

CTI
prodottoitticosicuro@arubapec.it

Al Referente per i miticoltori del Golfo di Trieste
cogiumar@legalmail.it

Al Referente della Ditta Ittiomar
ittiomar@pec.it

Cooperativa Pescatori Grado
COOPPESCATORIGRADO@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT

Al Direttore
Dipartimento di Prevenzione ASUGI
Dott.ssa Adele Maggiore
dip@asugi.sanita.fvg.it

Istituto Zooprofilattico S. delle Venezie
SCS8
SCT4
segr.pn@izsvenezie.it

Gorizia, 17 febbraio 2021

OGGETTO: revoca dell'ordinanza n. 1/21 prot. 1042 P del 4.2.21 di quest'ufficio recante divieto di raccolta ed immissione sul mercato ai sensi del regolamento CE 178/2002 dei molluschi bivalvi vivi della zona di produzione 07 GO "Grado di Sopra" come classificata nel decreto del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria FVG n. 2035/2019.
Ordinanza n. 1 bis del 17 febbraio 2021.

IL DIRETTORE f.f.

Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale

CONSIDERATO:

1. che questo ufficio con l'ordinanza n. 1/21 in oggetto, cui rimando, ha disposto la chiusura della zona di produzione 07 GO (zona A) ai sensi del regolamento UE 627/2019, art. 62(1) e del punto 5.1 della Delibera di Giunta Regionale FVG n. 923/2019, vietando da essa la raccolta dei MBV;
2. che il precitato regolamento UE 627 del 2019 prevede, all'art. 63(1), che l'autorità competente possa riaprire una zona di produzione chiusa una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa alimentare;
3. che, analogamente a quanto previsto dalla legislazione unionale, la D.G.R. FVG n. 923/2019 prevede, allegato B, Parte C, punto 5.1, che la revoca delle misure restrittive sia adottata dal Servizio Veterinario territorialmente competente solo qualora, a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno una settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSve comunichi alle Aziende Sanitarie il ripristino delle condizioni di idoneità della zona A di produzione e di raccolta;
4. che con il rapporto di prova n. 21AT4PN-U/325 di data odierna l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha comunicato la conformità della predetta zona ai parametri microbiologici delle zone classificate "A" ex art. 53 del regolamento UE 627/2019;

REVOCA

a) per le motivazioni sopra riportate l'ordinanza n. 1/21 in oggetto, perché vi risulta ripristinata la conformità dei molluschi ai requisiti sanitari dell'art. 53 del regolamento UE 627/2019.

b) Sono conseguentemente consentite la raccolta e l'immissione sul mercato ai sensi del regolamento CE 178/02 di molluschi bivalvi vivi estratti dalla precitata zona, alle condizioni del regolamento di esecuzione UE 627/2019 e del regolamento CE 853/2004.

Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica.

SEDE LEGALE ASUGI: Via Costantino Costantinides, 2
34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni
Centralino: 040 3991111 Fax: 040 399 5113
C.F. e P. IVA 01337320327
www.asugi.sanita.fvg.it – pec: asugi@certsanita.fvg.it

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:

- ✓ punto 12: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;
- ✓ punto 13: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
- ✓ punto 14: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla sua notifica.



Il Direttore f.f.
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale
(Paolo Demarin)

